



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Amministrativa: Piazzale Giorgio Menghini, 8/9 - 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale Santa Maria della Misericordia - Sant'Andrea delle Fratte - 06132 PERUGIA
Partita IVA e CF 02101050546 - Tel 075.5781 - Fax 075.5783531 - Sito Internet: www.ospedale.perugia.it
P.E.C. aosp.perugia@postacert.umbria.it

DIREZIONE PERSONALE "Ufficio Giuridico"



A TUTTO IL PERSONALE
LORO SEDI

Oggetto: cure idrotermali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.

In riferimento all'argomento in oggetto, si ritiene opportuno fornire ai dipendenti i seguenti chiarimenti in merito al riconoscimento del diritto a fruire delle cure termali, al fine di realizzare una esaustiva informazione e garantire la corretta applicazione della vigente normativa che regola la materia.

Ciò premesso, si ricorda che la disciplina delle cure termali in oggetto ed a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, è rappresentata dall'art. 13 del D.L. 463/1983, convertito nella Legge 638/1983, come modificato ed integrato dall'art. 16, commi 4, 5 e 6 della Legge 412/1991 e dall'art. 4 della Legge 323/2000, nonché dai DD.MM del 22.03.2001, del 15.12.1994 e del 12.08.1992, da cui risulta, tra l'altro, che: *"per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale ..."*.

La predetta normativa stabilisce, inoltre, che: *"i congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi"*.

In proposito, vale la pena evidenziare che, per espressa previsione legislativa, le cure termali, cure elioterapiche ecc., devono essere effettuate durante il periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre (periodo in cui al dipendente pubblico è riconosciuto il diritto di usufruire di 15 giorni consecutivi di ferie) utilizzando l'istituto delle ferie.

La fruizione delle prestazioni di cui in oggetto al di fuori dei predetti periodi di ferie, costituisce un'ipotesi del tutto eccezionale e, come tale, soggetta a precisi limiti, essendo prevista solo quando il lavoratore si trovi motivatamente (ed in modo documentato) nell'oggettiva impossibilità di beneficiare delle cure termali nel periodo feriale spettante, con pregiudizio dell'efficace conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi perseguiti dal trattamento termale prescritto, anche in tale caso l'assenza sarà computata come malattia solo nel caso in cui, in relazione al residuo ferie del dipendente (anno precedente ed anno in corso) sia oggettivamente impossibile utilizzare detto istituto.



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Amministrativa: Piazzale Giorgio Menghini, 8/9 - 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale Santa Maria della Misericordia - Sant'Andrea delle Fratte - 06132 PERUGIA
Partita IVA e CF 02101050546 - Tel 075.5781 - Fax 075.5783531 - Sito Internet: www.ospedale.perugia.it
P.E.C. aosp.perugia@postacert.umbria.it

In quest'ultimo e solo caso, al lavoratore potrà essere riconosciuto un periodo di malattia per fruire di cure termali a condizione che lo stesso produca una dettagliata e motivata relazione redatta da un Medico Specialista di una Struttura Pubblica, rilasciata con l'osservanza del DM del 12 agosto 1992, modificato dal successivo DM del 15 dicembre 1994 e ancora modificato dal DM del 22 marzo 2001, da cui risulti in modo espresso ed inequivocabile che il lavoratore abbia una assoluta ed obiettiva necessità di sottoporsi a cure idrotermali, elioterapiche, climatiche o psammoterapiche tempestivo ed improrogabile, necessario per il trattamento della patologia in atto o dello stato di infermità invalidante.

A quest'ultimo proposito si sottolinea che, a seguito di consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sul punto si veda, una per tutte, la sentenza della Cass. Civ. Sez. Lav. n. 14957 del 27/11/2001), non possono essere prese in considerazione attestazioni mediche contenenti la sola espressione di "indilazionabilità" (o simili) non corredate dalle ragioni specifiche che impongano una cura immediata e non rinviabile per il lavoratore, anche in relazione alla cadenza (già prestabilita o prevedibile) del periodo feriale.

Si ricorda che le patologie per le quali sono ammesse le cure idrotermali, elioterapiche, climatiche o psammoterapiche sono esclusivamente quelle indicate nell'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali di cui al Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 15/12/1994.


La documentazione da produrre per fruire di cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche è la stessa a quella richiesta per le cure termali, atteso che, come precisato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (al riguardo è sufficiente richiamare specificamente la sentenza della Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3028 del 29.03.1994) "... possono essere concessi i congedi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, riservate agli invalidi, in presenza degli stessi requisiti sostanziali e formali prescritti, in tema di cure idrotermali per la generalità dei lavoratori dipendenti".

La durata complessiva delle assenze per tutte le suddette cure non può superare i 15 giorni per anno.

Nell'eccezionale caso sopra descritto, in cui i giorni di fruizione delle cure idrotermali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche debbano necessariamente effettuarsi in periodo extra-feriale, l'assenza dal lavoro sarà imputata a malattia e, conseguentemente, si applicheranno le relative disposizioni normative e contrattuali vigenti, con riferimento sia al trattamento economico che al calcolo del relativo periodo di comparto.

Al fine di garantire la fruizione delle cure in oggetto, in ossequio alla normativa vigente, si ricorda che:

- il dipendente che intende assentarsi dal servizio per effettuare cure idrotermali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche è tenuto a compilare l'apposito modello unico, in uso presso quest'Amministrazione (*barrando il codice 81*) ed inviarlo preventivamente al Servizio Controllo Orario della Direzione Personale nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal vigente Regolamento Aziendale sulla rilevazione delle presenze/assenze;
- tra il periodo di effettuazione delle cure termali e quello di ferie devono intercorrere almeno 15 giorni;
- per i primi 10 giorni di fruizione delle predette cure non spettano le voci accessorie alla retribuzione, ma solo la paga base;



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Amministrativa: Piazzale Giorgio Menghini, 8/9 - 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale Santa Maria della Misericordia - Sant'Andrea delle Fratte - 06132 PERUGIA
Partita IVA e CF 02101050546 - Tel 075.5781 - Fax 075.5783531 - Sito Internet: www.ospedale.perugia.it
P.E.C. aosp.perugia@postacert.umbria.it

- la fruizione delle cure termali deve iniziare entro il termine massimo indicato dal medico specialista e comunque non oltre 30 giorni dalla data della prescrizione medica;
- i dipendenti sono tenuti a comunicare, preferibilmente per via telematica all'indirizzo e-mail aosp.perugia@postacert.umbria.it, il nominativo e l'indirizzo del centro in cui si effettuano le cure termali, oltre gli orari in cui ci si sottopone alle stesse, nonché il "posto" in cui si alloggia, in modo da essere reperibili per consentire gli eventuali controlli che l'Azienda intenda disporre.

Al termine della terapia il dipendente deve far pervenire all'Ufficio Giuridico della Direzione Personale apposita certificazione dello stabilimento termale presso il quale sono state effettuate le terapie, recante l'esatta indicazione del periodo di effettuazione delle stesse (che deve corrispondere al periodo autorizzato dall'Amministrazione) e del tipo di terapia svolta dal dipendente.

Nell'ipotesi in cui, per le specifiche peculiarità delle terapie effettuate (ad es. cure elioterapiche), non fosse acquisibile la certificazione della struttura presso la quale sono state fatte le cure, dovrà essere prodotta la documentazione probante disponibile e, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, oltre contenente tutti i dati necessari a verificare la veridicità di quanto dichiarato, dovrà fornire ogni possibile elemento informativo utile a consentire le verifiche che l'Azienda intendesse disporre.

A quest'ultimo riguardo si precisa che eventuali inesatte dichiarazioni e/o l'omissione, da parte del dipendente, anche di una sola informazione che comporti l'oggettiva impossibilità per l'Amministrazione di effettuare le predette verifiche precluderà l'accettazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, conseguentemente, anche della domanda di fruizione delle cure in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Giuridico
Dott. Stefano Carloni

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SC', written over a light blue horizontal line.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Matteo Sammartino

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'MS', written over a light blue horizontal line.